

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA**

(Centralino 0789 21243 – Sala Operativa 0789 26666 – Fax 0789 27737 – E-mail: olbia@guardiacostiera.it - Numero Blu 1530)

ORDINANZA N36/2003

Il Capo del Compartimento Marittimo di Olbia

- VISTA** la legge 08/07/2003 n. 172 in materia di riordino e rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTA** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto emanata ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge suddetta;
- RITENUTO** necessario disciplinare i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Olbia (da Capo Ferro incluso a Capo di Monte Santu incluso);
- VISTA** la propria ordinanza n. 19/2002 del 30/05/2002 che disciplina le attività balneari;
- VISTA** l'ordinanza n. 12/2003 del 29/05/2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

O R D I N A**ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

Dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, l'uso delle spiagge, dei litorali e delle acque ove si esercitano le attività balneari e la nautica da diporto è disciplinato dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali disposizioni generali o particolari dettate dalla Regione Autonoma Sardegna e compatibilmente con le disposizioni che regolamentano l'Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo e anche con la propria ordinanza n. 19/2002 e l'ordinanza n. 12/2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, per quanto non abrogate dalla presente.

ART. 2 ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI

- a) La zona di mare per un ampiezza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste rocciose è prioritariamente riservata alla balneazione.
- b) In presenza di concessione demaniale, il limite di tale zona deve essere segnalato dal concessionario prospiciente, previa comunicazione all'Autorità Marittima, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, comunque nel numero minimo di due.
- c) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.
- d) I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti, ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 (le cui estremità

sono ancorate al fondo) il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. 1,60).

e) Nella zona di cui al punto a), nelle ore comprese tra le 08.30 e le 19.30 **È SEMPRE VIETATO:**

- 1) il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf, Kite surf e simili compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi – dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio/sicurezza;
- 2) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- 3) in tutte le altre zone non frequentate da bagnanti il raggiungimento della costa o l'avvicinamento ad essa a scopo di ancoraggio o di ormeggio dovrà avvenire con rotta perpendicolare ed alla minima velocità comunque non superiore a tre nodi;
- 4) è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

ART. 3 ZONA DI MARE IN CUI VIGE UN LIMITE DI VELOCITÀ

- a) Nella zona di mare esterna a quella di cui al comma a) dell'articolo precedente, estesa sino a 500 metri dalle coste a picco e sino ai 1000 metri dalle spiagge è consentita la navigazione ad ogni tipo di unità, purchè non venga superata la velocità di 10 nodi e in ogni caso con navigazione in dislocamento.

ART. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER PICCOLI NATANTI E ACQUASCOOTERS

- 1) I piccoli natanti a remi, le tavole a vela e le unità a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa mentre tale limite è ridotto a metri 300 per i pedalò.
- 2) L'uso dei natanti denominati acquascooters o moto d'acqua è consentito durante la stagione balneare di ogni anno nelle seguenti zone di mare e alle seguenti condizioni:
 - a) il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti ed approdi turistici o da corridoi appositamente autorizzati;
 - b) l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire alla velocità massima di 3 (tre) nodi fino al raggiungimento del limite di 200 metri dalla costa;
 - c) la navigazione in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi è consentita nella fascia tra i 200 metri e i 1000 metri se in prossimità di coste sabbiose o arenili misti frequentati da bagnanti e nella fascia tra i 200 metri e i 500 metri se in prossimità di una costa rocciosa a picco.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, dovrà curare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga gli artt. 2, 7.b, 7.c, 9.a, 9.b e 9.c della propria ordinanza n. 19/2002 ed ogni altra disposizione contraria.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11/02/1971 n. 50 e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo degli Uffici Marittimi del Compartimento e agli Albi dei Comuni rivieraschi e ne sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa ed i mezzi di informazione radiotelevisiva.

Olbia, lì 14 Agosto 2003

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

IL COMANDANTE
C.V. (CP) MARIA MARESCA

